

ASSOCIAZIONE SARAGNANO E CONTRADE

Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Il giorno 25 giugno 2026 alle ore 20, presso la sede sociale sita in Via Nino Bixio ,Baronissi , si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Saragnano e Contrade", per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno (O.d.g.):

1. Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
2. Modifica dello Statuto sociale;
3. Avvio della campagna di tesseramento e definizione della quota associativa.

Verifica della validità dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Antonio Barrella , il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Signor Carmine Petrone, che accetta.

Il Presidente constatato che:

La prima convocazione, fissata per il giorno 24 giugno c.a. ore 23 prima convocazione è andata deserta;

L'Assemblea odierna è regolarmente costituita in seconda convocazione;

Lo statuto vigente prevede per la seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto per la validità dell'atto;

Sono presenti personalmente 22 soci e 14 per delega, per un totale di 36 soci rappresentati, raggiungendo così il quorum costitutivo richiesto.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Discussione e Deliberazioni

1. Iscrizione al RUNTS

Il Presidente illustra l'importanza e l'opportunità per l'Associazione di procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), al fine di adeguarsi alle normative vigenti e poter accedere ai benefici previsti per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Dopo una breve discussione, l'Assemblea, espressa la propria approvazione, vota come segue:

Voti favorevoli: Unanimità

Voti contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Delibera n. 1: L'Assemblea approva all'unanimità l'iscrizione dell'Associazione "Saragnano e Contrade" al RUNTS, dando mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari alla presentazione della domanda.

2. Modifica dello Statuto

In stretta relazione al primo punto, il Presidente presenta la necessità di modificare lo Statuto sociale per renderlo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Viene letta e discussa la proposta del nuovo testo statutario.

L'Assemblea, ritenute le modifiche conformi agli scopi sociali e di legge, procede alla votazione:

Voti favorevoli: Unanimità

Voti contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Delibera n. 2: L'Assemblea approva all'unanimità la modifica dello Statuto sociale secondo il testo letto e approvato, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.

3. Tesseramento e quota associativa

Si passa all'esame del terzo punto all'OdG relativo al tesseramento. Il Presidente propone di avviare ufficialmente la campagna di tesseramento per la nuova annualità e di fissare la quota di iscrizione.

Dopo una proficua discussione, l'Assemblea delibera quanto segue:

Data di inizio: 1 luglio 2026

Quota associativa annua: € 10,00 (dieci/00 euro)

La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Delibera n. 3: L'Assemblea delibera l'apertura del tesseramento a partire dal 1° luglio 2026, stabilendo una quota associativa annuale pari a € 10,00.

Chiusura dell'Assemblea

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 818 del 10 LUG 2026
per l'importo di € 200,00
Salerno il 10 LUG 2026

Firma su delega del Direttore Provinciale,



STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURA E SPETTACOLO SARAGNANO E CONTRADE"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURA E SPETTACOLO SARAGNANO E CONTRADE"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Baronissi (SA) alla Via N. Bixio snc ed ha durata a tempo indeterminato.

Successivamente all'iscrizione al Runts, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione diventando "ASSOCIAZIONE CULTURA E SPETTACOLO SARAGNANO E CONTRADE APS". L'associazione utilizzerà l'acronimo APS negli atti e nelle comunicazioni, ed in caso di cancellazione dal Runts l'acronimo non potrà più essere utilizzato.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non tassativo: manifestazioni culturali quali tavole rotonde, dibattiti, proiezione di films e documentari culturali; eventi musicali e ricreativi in genere, pranzi sociali in occasione di festività, ricorrenze od altro.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

ART. 4) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito

da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

ART. 6) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 7) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,

stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 11) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; eleggere e

revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; deliberare

sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di

responsabilità nei loro confronti; deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione

sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sullo scioglimento

dell'associazione e deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere

un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo

può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo

da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod.

civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

presente statuto.

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,

quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle

cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui

all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un

massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre

esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un

componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 18) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 20) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio. Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 23) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 25) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

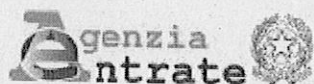
ART. 26) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 27) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 10/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 818

data di stipula: 25/06/2026

ident.vo telematico: TE326L000818000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95030830657

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95030830657				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24